

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE E PROVINCIA DI RIMINI, PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELL'IMMOBILE AD USO "PROTEZIONE CIVILE" SITO A RIMINI (RN), IN VIA UNGHERIA 1,

TRA

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. con sede legale _____, C.F. _____, di seguito indicata "Agenzia", rappresentata dal Direttore pro tempore autorizzato a sottoscrivere il presente atto con D.G.R. n. _____ del _____

E

Provincia di Rimini con sede legale _____, C.F. 91023860405, di seguito indicato anche semplicemente "Provincia", rappresentata dalla Dr.ssa Isabella Magnani Dirigente del Servizio Affari generali e gestione risorse umane, finanziarie, patrimoniali e informatiche, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Delibera _____ n. _____ del _____

I predetti enti potranno essere indicati anche semplicemente "Parti"

PREMESSO CHE

- l'Agenzia contribuisce all'attuazione del percorso di presa in carico delle sedi ex provinciali in applicazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, N. 13: "Riforma del Sistema di Governo Regionale e Locale e Disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", nonché della legge regionale 01 agosto 2017, n. 18;
- l'Agenzia ha preso atto delle richieste avanzate dalla Provincia di Rimini, con le quali ha manifestato l'impellente urgenza di far fronte alle spese derivanti dalla gestione dell'immobile ad uso di Protezione Civile sito in Rimini alla via Ungheria n. 1;
- Il Direttore dell'Agenzia ha trasmesso per informazione e competenza ai Responsabili per materia della Regione Emilia Romagna, la nota assunta al prot. pc/2017/0002053 del 16/01/2017, con la quale informa che la Provincia di Rimini ribadisce l'avvenuto passaggio di competenza alla Regione delle funzioni di Protezione civile e chiede, pertanto, il rimborso delle spese sostenute per gestione, locazione e utenze, a far data dal 2016, anticipando, che in mancanza di riscontro la Provincia di Rimini si vedrà costretta a procedere alla disdetta del contratto di locazione per non poter far fronte alle spese derivanti dalla gestione dell'immobile ad uso di Protezione civile sito in Rimini alla via Ungheria n. 1;
- sulla base degli accordi intercorsi tra Regione Emilia Romagna e Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e protezione civile, Il Direttore dell'Agenzia con nota assunta al prot. nr. PC/2017/0039092 del 07/9/2017 ha comunicato alla Provincia di Rimini che, con legge di assestamento del Bilancio 2017/2019 la Regione ha assegnato le risorse necessarie per il riconoscimento di contributi alle amministrazioni locali per la gestione delle strutture operative territoriali di protezione civile nonché per l'aggiornamento tecnologico e l'implementazione della capacità operativa e funzionale e per le esigenze di protezione civile; nell'ambito di

tale stanziamento rientrano le risorse per la copertura delle spese di gestione dell'immobile in parola.

- con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____ è stato approvato lo schema di Convenzione in oggetto

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

FINALITA'

La presente Convenzione ha la finalità di soddisfare il pubblico interesse, comune alle Parti, di contribuire e facilitare l'attuazione del percorso di attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, N. 13: "Riforma del Sistema di Governo Regionale e Locale e Disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" mantenendo la funzionalità dell'immobile ad uso protezione civile, sito a Rimini, in Via Ungheria 1.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

OGGETTO

La presente Convenzione disciplina l'accordo tra le Parti finalizzato a soddisfare la continuità di un importante servizio per il territorio dell'Emilia Romagna per la gestione dell'immobile ad uso protezione civile e sede del Coordinamento di Protezione Civile di Rimini, sito alla via Ungheria n. 1.

Art. 3

Impegno delle parti

L' Agenzia provvederà all'assegnazione di contributi a favore della Provincia di Rimini, per la copertura dei costi di gestione dell'immobile, ivi comprese le spese di manutenzione che si rendessero necessarie, previo accordo tra le parti.

ART. 4

Spese di locazione e gestione immobile e modalità di erogazione

l'Agenzia s'impegna a rimborsare alla Provincia di Rimini, le spese sostenute per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in questione a far data dal 01/01/2016 fino al 31/12/2017, previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Il canone per gli anni 2016 e 2017 ammonta, rispettivamente, ad € 77.864,84 e ad € 78.400,00, Iva al 22% inclusa e, sarà rimborsato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'Agenzia riconosce un contributo alla Provincia per il pagamento degli importi relativi al canone del contratto di locazione, di cui la Provincia rimane titolare; tale contributo sarà versato alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni anno.

Art.5

Altri oneri

L'Agenzia, provvede al rimborso alla Provincia delle spese dalla stessa sostenute per gli anni 2016-2017 necessari al funzionamento del CUP di Rimini. L'Agenzia inoltre, provvederà, contestualmente, alle verifiche delle utenze telefoniche da mantenere in uso e ad individuare i soggetti competenti alla presa in carico delle medesime.

ART. 6

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2020.

ART.7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali dell'altra parte di cui venga in possesso in ragione e conseguenza della presente Convenzione e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m..

Art. 8

CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia derivante dalla applicazione della presente convenzione è competente il foro di Bologna.

Art. 9

Registrazione

La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, non è soggetta a registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

La presente convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642.

La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le Parti ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m. e norme collegate.

Gli effetti giuridici della Convenzione decorrono dalla data di comunicazione tramite PEC a tutti i contraenti dell'avvenuta sottoscrizione.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente.

Per la Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile
Bologna li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)

Per la Provincia di Rimini
(BO)li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)